



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Capo II - che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);

VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 181, comma 1, il quale prevede:

- al comma 1, che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del menzionato decreto legislativo n. 446 del 1997;

- al comma 5, che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO altresì, che il predetto articolo 181, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha inoltre disposto:

- al comma 1-bis che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- al comma 1-ter che i comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis;

- al comma 1-quater che, per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO, altresì, il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ed in particolare l'articolo 109, comma 1, il quale:

- alla lett. a) proroga al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del menzionato decreto legislativo n. 446 del 1997;

- alla lett. a-bis) proroga al 15 ottobre 2020 l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- alla lett. a-ter) dispone che il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 181, comma 1-quater, del citato decreto-legge 34 del 2020, è accresciuto a 46,88 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il menzionato articolo 109 dispone, inoltre, al comma 2:

- che il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro;

- che alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- che all'onere derivante dal medesimo articolo 109, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 del decreto-legge n. 104 del 2020 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, dello stesso decreto-legge;

VISTO, il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2020 con il quale è stato ripartito, nella misura del 90 per cento il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 181, comma 5, del più volte citato decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTO, di dover procedere al riparto:

- della quota residua del precitato Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 12,75 milioni di euro, non distribuita con il citato decreto del 22 luglio 2020 e della quota incrementale del medesimo Fondo, pari a 42,5 milioni di euro, istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- della dotazione del Fondo istituito dall'art. 181, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, come ridefinita dall'art. 109, comma 1, lett. a-ter) del decreto-legge n. 104 del 2020, pari a 46,88 milioni di euro,
per complessivi 102,13 milioni di euro;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 109, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nella seduta del 12 novembre 2020;

DECRETA

Articolo 1
(Riparto del Fondo)

1. Sono ripartiti:

- a) il Fondo di 46,88 milioni di euro istituito dall'articolo 181, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 109, comma 1-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero riconosciuto ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- b) la quota residua del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 12,75 milioni di euro - non distribuita con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2020 in premessa citato - e quella incrementale del medesimo Fondo, pari a 42,5 milioni di euro - istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 - finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (COSAP) da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sulla base degli importi indicati nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni e province autonome.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Gualtieri